



SENT.40/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO

Presidente relatrice

Dott. Giancarlo ASTEGIANO

Consigliere

Dott. ssa Laura ALESIANI

Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 956** del Registro di Segreteria, sul conto giudiziale reso dalla signora PRADUROUX ELISA, in qualità di Economo del Comune di Pontboset (AO), **esercizio 2020 (n. 3661)**.

Vista la Relazione in data 15 marzo 2025 n. 2 del magistrato designato, sulla quale la Procura contabile ha espresso avviso contrario.

Visto l'art. 148, comma 2 bis, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, il relatore Maria Riolo, il P.M. in persona della Dott.ssa Francesca Cozza; presente l'agente contabile.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

A fronte della relazione (n. 2/2025) di cui all'art. 145, comma 4, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c.), sottoscritta dal giudice relatore consigliere Cristiano Baldi

	che, dando atto dell'avvenuta acquisizione della documentazione inerente al	
	conto, concludeva per il discarico dell'agente contabile, il P.M., nella persona	
	della Dott.ssa Francesca Cozza, in data 10/4/2025, ha depositato il proprio avviso	
	contrario al discarico dell'Agente contabile, assumendo la sussistenza di "gravi	
	irregolarità" nel conto giudiziale n. 3661 e chiedendo la fissazione dell'udienza	
	per la discussione del giudizio.	
	Nello specifico la Procura, lamentando la violazione dell'art. 616 del R.D. n.	
	827/1924 e facendo riferimento al Regolamento economale, ha formulato diversi	
	rilievi che si possono raggruppare in 4 punti.	
	1 Il P.M. ha osservato:	
	- <i>che è stata registrata la riscossione "rimborso spese di economato periodo</i>	
	<i>25/10/2019 – 31/12/2019" (mandato di pagamento 27/2020) per un importo pari</i>	
	<i>ad euro 537,25 la quale, analizzando comparativamente il conto relativo all'E.F.</i>	
	<i>2019, risulta trovare ivi copertura con il Fondo economale;</i>	
	- <i>che il conto giudiziale espone la gestione (carichi/scarichi) finanziario 2020 e</i>	
	<i>che lo stesso non risulta in pareggio;</i>	
	- <i>che è stata registrata la riscossione "Fondo per il pagamento immediato in</i>	
	<i>contanti dell'indennità spettante agli elettori residenti all'estero – elezioni</i>	
	<i>regionali del 20 e 21 settembre 2020" senza la trascrizione di alcun importo</i>	
	<i>(mandato di pagamento 516/2020);</i>	
	- <i>che il conto giudiziale espone due registrazioni di riscossione per</i>	
	<i>"Anticipazione fondo di economato" di cui euro 1.000,00 con mandato di</i>	
	<i>pagamento n. 74/2020 per il quale è indicata in compensazione la reversale n.</i>	
	<i>48/2020 che non è stata registrata e che reca la causale "Restituzione fondo</i>	
	<i>economato 2019", come emerge dall'esame della documentazione acquisita in</i>	
	2	

	<i>istruttoria per il presente E.F., ed euro 2.000,00 con mandato di pagamento n.</i>	
	<i>75/2020, la cui reversale in compensazione n. 12/2021 pari ad euro 997,40 è</i>	
	<i>presente nella documentazione acquisita in istruttoria per l'E.F. 2021 ma non</i>	
	<i>risulta essere registrata nel relativo conto giudiziale, analizzato</i>	
	<i>comparativamente.</i>	
	2. La Procura ha individuato le seguenti spese che ritiene non autorizzate dal	
	vigente Regolamento economale approvato con deliberazione del Consiglio	
	comunale di Pontboset n. 22 del 21-08-1960 che corrisponderebbero ad un	
	importo complessivo di euro 1.338,50:	
	<i>“spese postali per esproprio Fournier” pari ad euro 838,85 (buono d’ordine</i>	
	<i>10/2020);</i>	
	<i>- “acquisto smart card firma digitale ufficio anagrafe” pari ad euro 25,00 (buono</i>	
	<i>d’ordine 11/2019);</i>	
	<i>- “spese postali dal 01-01-2020 al 28-09-2020” pari ad euro 475,25 (buono</i>	
	<i>d’ordine 12/2020);</i>	
	3. L’Ufficio Requirente ha individuato spese, autorizzate dal Regolamento	
	economale, ma che “avrebbero dovuto essere spese con procedura ordinaria”:	
	<i>“Tassa di circolazione scuolabus – AP342GH” pari ad euro 250,15 (buono</i>	
	<i>d’ordine 1/2020);</i>	
	<i>“Tassa di circolazione Porter – FX080LX” pari ad euro 25,21 (buono d’ordine</i>	
	<i>3/2020);</i>	
	<i>“Tassa di circolazione auto – EH188JX” pari ad euro 115,43 (buono d’ordine</i>	
	<i>5/2020);</i>	
	<i>“Tassa di circolazione bremach – AA350FM” pari ad euro 61,21 (buono</i>	
	<i>d’ordine 7/2020);</i>	
	3	

	<i>n. 4 voci per “Spese per pagamento bolli automezzi” complessivamente pari ad</i>	
	<i>euro 10,00 (buoni d’ordine 2/2020, 4/2020, 6/2020, 8/2020);</i>	
	4 il P.M. ha osservato che l’importo totale dell’anticipazione (euro 3.000,00)	
	è largamente superiore a quello previsto dal Regolamento del servizio economale,	
	che è pari a Lire 30.000, osservando che la modifica dell’importo del fondo (di	
	cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Segretario	
	comunale n. 25/2006, che lo ha aumentato ad euro 3.000,00) provenendo da un	
	ufficio interno, anziché dal competente organo comunale, sarebbe inidonea a	
	incidere sulle norme regolamentari e quindi a legittimare l’anticipazione in tale	
	misura.	
	In conclusione, la Procura riteneva sussistere un debito dell’agente contabile pari	
	ad euro 1.338,50 oltre all’eventuale importo derivante dal mancato riversamento	
	del saldo positivo risultante al 31-12-2020.	
	L’agente contabile Praduroux Elisa, con relazione pervenuta il 16/9/2025 ha	
	trasmesso un nuovo conto, assumendo che lo stesso risulterebbe conformato al	
	principio di annualità e rettificato sulla base di quanto rilevato dalla Procura.	
	Nello specifico:	
	- sul mandato n. 516/2020 (“Fondo per il pagamento immediato in contanti	
	dell’indennità spettante agli elettori residenti all’estero – elezioni regionali del 20	
	e 21 settembre 2020”) senza la trascrizione di alcun importo, l’agente contabile	
	ha spiegato che trattasi di un mero refuso la cui registrazione non riguarda il conto	
	giudiziale, mandato, questo, che è stato rimosso nel conto trasmesso unitamente	
	alla memoria;	
	- sulle “spese postali telegrafiche e telefoniche” l’agente contabile ha addotto che	
	le stesse sarebbero state già previste dal Regolamento comunale del 1960 nella	
	4	

	sua stesura originale seppure con integrazioni e modifiche effettuate a mano,	
	rappresentando che il pagamento delle spese postali deve intendersi autorizzato	
	ai sensi dell'art. 6, lett. B, punto 7 (€ 838,85 buono d'ordine 10/2020 – mandato	
	di pagamento 23/2021; € 475,25 buono d'ordine 12/2019 – mandato di	
	pagamento 15/2021). In proposito ha evidenziato, inoltre, che, per ridurre i costi	
	di spedizione ed eliminare i pagamenti delle spese postali con il fondo di	
	economato, con determinazione del Segretario comunale n. 46 del 07.05.2020 il	
	Comune ha aderito al servizio di “Posta Easy Basic” delle Poste Italiane spa che	
	prevede l'emissione periodica della fattura da parte delle Poste Italiane spa e la	
	liquidazione della stessa secondo la procedura ordinaria;	
	- la spesa per “acquisto smart card firma digitale ufficio ragioneria” di € 25,00	
	(buono d'ordine 11/2019 – mandato 18/2021), per l'agente contabile, risulta	
	autorizzata ai sensi del regolamento di economato all'art. 6 - lett. B) – punto 1)	
	“minute spese di ufficio” in quanto trattasi di acquisto necessario per la	
	trasmissione informatica dei pagamenti e, in generale, per funzionamento	
	dell'ufficio ragioneria;	
	- per le spese riguardanti le tasse di circolazione dei mezzi (“Bolli automezzi”),	
	ha esposto che a partire dal 2021 non vengono più pagate con fondo di economato,	
	ma mediante procedura ordinaria;	
	- l'importo del fondo economale di euro 3.000, per l'anno 2020 è stato disposto	
	con delibera di giunta comunale n. 14 del 4/3/2020.	
	In data 8/10/2025 sono pervenute le conclusioni della Procura a firma S.P.G.	
	Francesca Cozza. Il P.M, argomentando e respingendo le difese di cui alla	
	memoria dell'agente contabile, ha richiamato le osservazioni già espresse dalla	
	Procura nel parere negativo al discarico dell'agente contabile, chiedendo di	
	5	

	dichiarare l'irregolarità del conto n. 3661 e di liquidare il debito dell'agente	
	contabile nella misura di euro 1.338,50 maggiorato di interessi ed accessori di	
	legge.	
	Quanto a quello che la Procura definisce "conto rettificato", prodotto dall'agente	
	contabile unitamente alla memoria, il P.M., richiamando il parere delle SS.RR. in	
	sede consultiva n. 4/2020/CONS (sulla natura e valenza della "parificazione"), ha	
	rilevato che lo stesso risulta privo di attestazione di parifica in quanto <i>"la</i>	
	<i>dichiarazione di visto non è stata sottoscritta (a pagina 3 del conto lo spazio è</i>	
	<i>stato lasciato in bianco), né è presente alcuna firma digitale di attestazione di</i>	
	<i>parifica che è elemento essenziale, ex art. 140 c.g.c., per il deposito del conto ed</i>	
	<i>il successivo esame da parte del magistrato designato. L'unica firma digitale</i>	
	<i>apposta, come verificato attraverso l'applicativo Aruba sign, è quella dello stesso</i>	
	<i>agente contabile Elisa Praduroux e non vi è alcuna segnatura da parte dott.ssa</i>	
	<i>Rollandoz (responsabile del Servizio finanziario e responsabile del</i>	
	<i>procedimento)"</i>	
	Sotto il profilo sostanziale l'atto rettificato, secondo la Procura <i>"risulta sprovvisto</i>	
	<i>degli elementi essenziali per la sua procedibilità, e quindi non è idoneo a</i>	
	<i>superare la contestazione della violazione del principio di annualità permanendo</i>	
	<i>così l'impossibilità di verificare la regolarità della gestione nell'anno di</i>	
	<i>referimento sulla base del conto n. 4059 depositato."</i>	
	All'odierna pubblica udienza, alla presenza dell'agente contabile, il P.M. ha	
	concluso come in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il Collegio è stato investito, ai sensi dell'art. 147, c. 2, c.g.c., dell'esame del conto	
	6	

	dell'economo di Pontboset, esercizio 2020, in seguito ai rilievi mossi dalla Procura	
	contabile (art. 146, c. 2 c.g.c.), con atto del 10/4/2025, a fronte della relazione di	
	discarico del giudice relatore; rilievi, questi, che ad avviso del PM, comporterebbero	
	un debito a carico dell'agente contabile pari ad euro 1.338,50 oltre <i>“all'eventuale</i>	
	<i>importo derivante dal mancato riversamento del saldo positivo risultante al</i>	
	<i>31/12/2020”</i> .	
	Occorre preliminarmente chiarire che il conto rielaborato dall'agente contabile e	
	prodotto da ultimo unitamente alla memoria, di cui la Procura contesta la mancata	
	“parificazione”, non può sostituire il conto n. 3661, già depositato presso la Sezione	
	Giurisdizionale ai sensi dell'art. 140 c.g.c., iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 147 c.g.c.	
	La regolarità o meno della gestione economale, come anche la verifica della	
	sussistenza o meno di addebiti a carico dell'agente contabile, vanno, pertanto,	
	accertate con riferimento al conto oggetto di giudizio, ossia con riferimento al conto	
	n. 3661, depositato il 26/7/2021. Il conto c.d. “rettificato”, può, tuttavia, considerarsi	
	come una prospettazione contabile diretta a meglio chiarire la sistemazione delle	
	poste contabili già effettuata nel conto sottoposto a giudizio e fermi restando,	
	ovviamente, gli atti contabili relativi alla gestione economale e già indicati nel	
	medesimo conto, in quello dell'esercizio precedente e dell'esercizio successivo,	
	come meglio di seguito verrà esposto. In altri termini il documento contabile	
	depositato dall'Economo unitamente alla memoria può essere di ausilio al giudice ai	
	fini della propria decisione, posto che nello stesso vengono rappresentati atti contabili	
	di gestione coevi all'esercizio esaminato o a quello precedente o a quello successivo	
	e non atti contabili adottati ora per allora, ossia per sanare irregolarità.	
	Detto ciò, prima di esaminare i rilievi della Procura, occorre richiamare le norme	
	sulla gestione economale. Il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi	
	7	

	degli enti locali T.U.E.L.), dopo aver previsto all’art. 152 il regolamento di	
	contabilità, al comma 7 dell’art. 153, “servizio economico finanziario” stabilisce che	
	<i>“Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato, cui viene</i>	
	<i>preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non</i>	
	<i>rilevante ammontare.”</i> La norma individua due elementi che connotano la gestione	
	economale, uno di carattere contabile e l’altro che esplicita la finalità di questo tipo	
	di contabilità. La gestione economale è, cioè, una gestione di cassa	
	che deroga all’ordinario procedimento di spesa di cui agli artt. 182 e seguenti del	
	TUEL, ed è diretta a fronteggiare spese di non rilevante ammontare inerenti alle	
	finalità istituzionali dell’Ente. E proprio perché l’economo procede in deroga	
	all’ordinario procedimento di spesa, la legge prevede che vi sia un apposito	
	regolamento, con il quale, vengano fissati i limiti entro i quali opera l’agente	
	contabile, limiti che vanno dall’entità del fondo economale all’indicazione delle	
	spese sostenibili.	
	Come già compiutamente evidenziato da questa stessa Sezione Giurisdizionale nella	
	sentenza n. 2/2021, e dalla giurisprudenza in essa richiamata, quella economale è	
	<i>“una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente</i>	
	<i>responsabile delle somme ricevute in anticipazione, e nel conto giudiziale deve</i>	
	<i>dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per</i>	
	<i>i quali sono state disposte le anticipazioni. L’anticipazione viene conferita con</i>	
	<i>mandato su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non</i>	
	<i>superiori alle occorrenze del trimestre: di norma, infatti, ogni tre mesi l’economo</i>	
	<i>presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute sia al fine del discarico</i>	
	<i>amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione</i>	
	<i>dell’anticipazione trimestrale che, comunque, deve rimanere nei limiti del tetto</i>	
	8	

	<i>massimo spendibile. Al termine dell'esercizio, qualora siano residuati fondi,</i>	
	<i>l'economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario viene emesso</i>	
	<i>mandato a saldo per credito a favore dell'economo. Ciò significa che la gestione</i>	
	<i>deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui sia attivi</i>	
	<i>che passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle</i>	
	<i>anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state</i>	
	<i>conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di</i>	
	<i>giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in</i>	
	<i>entrata delle partite di giro. E' bene infatti precisare che tutte le spese sostenute</i>	
	<i>dall'economo con i fondi delle anticipazioni ricevute vengono trimestralmente</i>	
	<i>imputate con determina del responsabile del servizio finanziario sui vari e pertinenti</i>	
	<i>capitoli di bilancio, per cui in fase di rendicontazione finale tali spese sono contenute</i>	
	<i>in tali capitoli e non possono gravare anche sulle anticipazioni disposte a favore</i>	
	<i>dell'economo che costituiscono, pertanto, delle semplici partite di giro prima in</i>	
	<i>uscita e alla fine dell'esercizio in entrata" (Sez. Giurisdiz. Aosta sent. n. 2/2021).</i>	
	Ciò premesso, sui rilievi del P.M. si espongono le seguenti considerazioni seguendo	
	lo stesso ordine già indicato nella esposizione in fatto	
	1. Le irregolarità contabili contestate dal P.M. e riportate al predetto punto 1 del	
	FATTO scaturiscono dall'avvenuta violazione da parte dell'agente contabile del	
	principio di annualità con conseguente mancata chiusura e mancata restituzione	
	dell'anticipazione della gestione al 31 dicembre, posticipando la stessa nell'esercizio	
	successivo.	
	Al riguardo va opportunamente evidenziato che uno dei principi fondamentali del	
	bilancio è quello secondo cui “ <i>L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario</i>	
	<i>che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine</i>	
	9	

	<i>non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto</i>	
	<i>dell'esercizio scaduto</i> ” (art. 162, c.3, TUEL), principio, questo, al quale deve ispirarsi	
	anche la gestione economale che essendo una gestione di cassa non può generare	
	residui né attivi né passivi. Ne consegue che al 31 dicembre di ciascun anno qualora	
	siano residuati fondi, l'economo deve provvedere al loro versamento in tesoreria; in	
	caso contrario viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell'economo per	
	raggiungere il pareggio della gestione e l'anno successivo si inizia la gestione con la	
	nuova anticipazione.	
	E sulla chiusura contabile della gestione economale al 31 dicembre dell'esercizio di	
	referimento va anche richiamato il d.lgs. 30 giugno 2011 n.118 in materia di	
	armonizzazione dei sistemi contabili, che all'Allegato 4/2, punto 6.4, stabilisce che “	
	<i>Il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal</i>	
	<i>regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione</i>	
	<i>in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e</i>	
	<i>all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità</i>	
	<i>ed efficienza.</i>	
	<i>I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere</i>	
	<i>restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la</i>	
	<i>corretta contabilizzazione delle spese effettuate.</i> ”	
	Fermo quanto sin qui detto, la Procura nel parere negativo del 10/4/2025,	
	nell'adombrare la presenza di un “ <i>eventuale importo derivante dal mancato</i>	
	<i>riversamento del saldo positivo risultante al 31/12/2020</i> ” non ha, tuttavia,	
	determinato l'importo del possibile addebito, né il percorso contabile per	
	quantificarlo. In realtà, per quanto di seguito specificato, sotto il profilo del saldo del	
	conto 2020, non sussistono addebiti a carico dell'agente contabile. A causa	
	10	

	dell'avvenuta violazione della regola dell'annualità, l'esame della gestione	
	economale relativa all'esercizio 2020 non può essere disgiunto dalle risultanze del	
	2019 e da quelle del 2021.	
	Il conto economale, oggetto di giudizio, relativo all'esercizio 2020, riporta, come	
	totali, nella colonna "ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI" l'importo di	
	euro 3.537,25 e nella colonna "VERSAMENTO IN TESORERIA" l'importo di euro	
	2.002,60.	
	Occorre tuttavia considerare, ai fini del saldo effettivo, la presenza nel conto 2020, di	
	poste contabili riferite al 2019 e occorre considerare le poste contabili relative al 2020	
	che però hanno trovato contabilizzazione nel conto del 2021.	
	Più precisamente: a) l'economo ha indicato nel conto 2020, nella colonna	
	"Anticipazione e rimborsi", il rimborso del IV trimestre 2019 (€ 537,25; mandato	
	27/2020) avvenuto a gennaio 2020, ma afferente a spese sostenute nel 2019; b)	
	l'economo non ha indicato nel conto 2020, nella colonna "Anticipazione e rimborsi",	
	i rimborsi delle spese relative al 2020 (€ 2.002,60) in quanto avvenuti a gennaio 2021	
	(mandati di pagamento dal 15 al 23/2021), nonostante afferiscano a spese sostenute	
	dall'economo stesso nel 2020; c) l'economo non ha indicato nel conto, nella colonna	
	"Versamenti in tesoreria" la restituzione dell'anticipazione fondo economato 2020 (€	
	3.000,00) in quanto effettuata a gennaio 2021 (reversali 11, 12 e da 21 a 28), pur	
	trattandosi dell'anticipazione riferita al 2020.	
	Ciò premesso, a fronte della differenza tra le due colonne del conto in esame,	
	"Anticipazioni e rimborsi periodici" e "Versamento in Tesoreria", pari ad € 1.534,65,	
	non emergono comunque addebiti a carico dell'agente contabile. Se si conforma,	
	infatti, il conto al principio di annualità, fermi restando gli importi dei mandati e delle	
	reversali, il conto stesso verrebbe a chiudere in pareggio. D'altra parte, lo stesso	
	11	

	economo con la prospettazione depositata unitamente alla memoria, ha dimostrato	
	che fermi restando i rimborsi ricevuti e i buoni d'ordine eseguiti (2019, 2020, 2021),	
	ossia ferme restando le risorse ricevute e le spese effettuate, il conto relativo al 2020	
	avrebbe chiuso in pareggio ove fosse stato rispettato il principio dell'annualità. Più	
	precisamente secondo la suddetta prospettazione contabile, depurando il conto, nella	
	colonna "Anticipazioni e rimborsi", dai rimborsi ricevuti nel 2020, ma afferenti a	
	spese del 2019 (€ 537,25), aggiungendo nella colonna "Anticipazioni e rimborsi"	
	l'importo di € 2.002,60 (seppure rimborsato all'Economo soltanto nel 2021 con	
	mandati da 15 a 23) e riportando nella colonna "Versamenti in Tesoreria" la	
	restituzione dell'anticipazione del 2020, € 3.000,00, eseguita nel 2021 (reversali 11,	
	12 e da 21 a 28), il conto stesso riporta in entrambe le colonne l'importo di 5.002,60,	
	con conseguente pareggio.	
	Di converso, l'importo di € 537,25, afferente a disponibilità che l'Economo avrebbe	
	dovuto avere nell'esercizio 2019, ma il cui mandato è stato emesso a gennaio 2020	
	(n. 27/2020), ha ricostituito, unitamente alla somma di euro 462,75 (disponibilità	
	residua al 31/12/2019, derivante dalla differenza tra l'anticipazione 2019 - € 1.000,00	
	– e le spese effettuate nel IV trimestre 2019, 537,25, rimborsate soltanto a gennaio	
	2020) l'importo dell'anticipazione del 2019, euro 1.000,00, regolarmente restituita	
	con la reversale n. 48/2020.	
	Parimente per l'importo di € 2.002,60, che avrebbe dovuto costituire disponibilità del	
	2020, i relativi mandati in favore dell'economo sono stati emessi soltanto a gennaio	
	2021 ed hanno consentito, a loro volta, la ricostituzione dell'anticipazione del 2020,	
	unitamente alla disponibilità di 997,40, (quale differenza tra l'anticipazione del 2020	
	- € 3.000,00 e le spese sostenute nel 2020, € 2.002,60), regolarmente restituita nel	
	2021 con le reversali 11, 12 e da 21 a 28.	

	La gestione dell'economo, tuttavia, risulta irregolare per l'avvenuta violazione delle	
	fondamentali regole della gestione economale, che ove fossero state osservate	
	avrebbero presentato una contabilizzazione corretta e idonea a dare evidenza del	
	bilanciamento del conto.	
	2. La Procura ha individuato ed elencato spese (vedi punto n. 2 della parte in FATTO)	
	che ritiene non autorizzate dal vigente Regolamento economale, approvato con	
	deliberazione del Consiglio comunale di Pontboset n. 22 del 21-08-1960, contenente	
	un'annotazione a mano al punto 7 dell'art. 6 lett. B – “ <i>spese postali e telegrafiche e</i>	
	<i>telefoniche</i> ” –, annotazione, questa, non supportata da alcuna delibera del Consiglio	
	comunale di autorizzazione di tale inserimento. La Procura indica il totale delle spese	
	elencate in euro 1.338,50 e chiede che vengano addebitate all'agente contabile.	
	In primo luogo, occorre evidenziare che le spese elencate dalla Procura (punto 2 della	
	parte in fatto) non corrispondono ad € 1.338,50, ma corrispondono ad € 1.339,10.	
	Nel merito, come correttamente osservato dal P.M, il Regolamento economale	
	presenta un'aggiunta effettuata a mano senza alcun riferimento a deliberazioni	
	modificative e senza alcuna sottoscrizione, né dagli atti risulta alcuna delibera del	
	Consiglio comunale di Pontboset che autorizzi tale inserimento. In buona sostanza le	
	annotazioni a mano non collegate ad una specifica deliberazione di modifica del	
	regolamento non si possono considerare come legittime integrazioni al regolamento	
	stesso. Tale anomalia, seppure sia sintomatica della scarsa attenzione da parte degli	
	organi amministrativi dell'Ente in ordine alle basilari regole che governano le	
	procedure all'interno della P.A., tuttavia, non può determinare di per sé un	
	corrispondente addebito a carico dell'agente contabile sempre che le spese siano	
	inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente stesso e siano compatibili per la loro entità	
	alle minute spese d'ufficio cui si provvede con la gestione economale.	
	13	

	Invero, le spese appaiono tutte inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente. Nello	
	specifico, la <u>spesa per “acquisto smart card firma digitale ufficio anagrafe”</u> pari ad	
	<u>euro 25,00</u> , (erroneamente assimilata alle spese postali) ben si può legittimare con	
	riferimento a quanto previsto dal Regolamento all'art. 6, lett. B numero 1 (minute	
	spese d'ufficio).	
	Per le <u>“spese postali</u> (euro 838,85 – buono d'ordine n. 10/2020 “spese postali per	
	esproprio Fournier”; euro 475,25 buono d'ordine n. 12/2020 spese dal 1-01-2020 al	
	28-09-2020) seppure previste con una mera annotazione a mano nel Regolamento,	
	quindi, non legittimate dal Regolamento stesso, ad avviso del Collegio trattasi	
	comunque di spese rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente, regolarmente	
	supportate in sede di rendicontazione dalle pezze giustificative e, pertanto, non	
	comportanti addebiti a carico dell'agente contabile.	
	In relazione alle stesse spese, il P.M., facendo riferimento ad apposite categorie di	
	spese iscritte in bilancio (- “spese postali” su Missione 10402 Programma 10402	
	Titolo 9; -“prodotti per ufficio” su Missione 10402 Programma 10402 Titolo 5)	
	sostiene che dette spese “ <i>avrebbero dovuto trovare ivi copertura anziché sul conto</i>	
	<i>economale</i> ”.	
	L'osservazione della Procura è priva di fondamento.	
	Al riguardo, occorre chiarire che, dal punto di vista contabile, la gestione economale	
	non si distingue dalla gestione ordinaria perché non trova copertura nel bilancio, e	
	trova copertura, invece, nel fondo economale, ma si caratterizza perché comporta una	
	deroga al procedimento ordinario di spesa.	
	Più chiaramente, come esplicitato dalla Sezione Giurisdizionale Campania il	
	procedimento di spesa economale è “ <i>caratterizzato da una sorta di inversione della</i>	
	<i>procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall'anticipazione</i>	
	14	

	<i>della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento</i>	
	<i>di assunzione delle spese delle PP.AA. Mentre, invero, quest'ultimo inizia con</i>	
	<i>l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la</i>	
	<i>spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente</i>	
	<i>contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo</i>	
	<i>capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con</i>	
	<i>l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno</i>	
	<i>originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale", aggiungendo</i>	
	<i>che la "procedura definibile come "semplificata" rispetto a quella ordinaria, trova</i>	
	<i>giustificazione nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far</i>	
	<i>fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici,</i>	
	<i>per l'effettuazione delle quali il ricorso all'ordinaria procedura, costituirebbe un</i>	
	<i>ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa" (Corte dei conti, Sez.</i>	
	<i>Giurisdiz. Campania, sent. n. 107/2025).</i>	
	3. Per alcune spese, indicate al punto 3 del Fatto, la Procura, pur riconoscendo che le	
	stesse trovino legittimazione nel Regolamento economale (dove, per effetto della	
	deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 31/3/1989 è stata inserita	
	l'annotazione della voce "Bolli automezzi" all'art. 6, lett. B), sostiene che tali spese	
	avrebbero dovuto essere effettuate con procedura ordinaria, posto che per le relative	
	voci vi erano corrispondenti iscrizioni in bilancio per euro 452,00.	
	In proposito si richiama quanto già detto al precedente punto 2, ossia, che dal punto	
	di vista strettamente contabile, la presenza dello stanziamento in bilancio per una	
	tipologia di spese non comporta per ciò solo che le relative spese non possano essere	
	effettuate con il fondo economale.	
	Trattasi, in ogni caso, di spese (tassa di circolazione) per le quali è stata riscontrata	
	15	

	l'inerenza alle finalità istituzionali dell'Ente e in relazione alle quali nessuna	
	contestazione di irregolarità può essere mossa all'Economo.	
	La tesi del P.M. secondo la quale per le suddette spese avrebbe dovuto provvedersi	
	con procedura ordinaria, non considera, inoltre, che l'indicazione contenuta nel	
	Regolamento economale autorizza l'Economo a provvedere con il fondo economale	
	e non considera neanche che detta indicazione non è ascrivibile all'agente contabile,	
	ma all'organo che ha provveduto alla modifica del Regolamento in tal senso	
	(deliberazione n. 27/1989).	
	4 Il P.M. ha rilevato che l'importo totale dell'anticipazione di euro 3.000,00, non	
	trova legittimazione nel Regolamento del servizio economale, che prevede	
	un'anticipazione pari a lire 30.000, né la stessa può legittimarsi con la determinazione	
	del Responsabile del Servizio Finanziario, Segretario comunale n. 25/2006, che ha	
	aumentato il fondo economale ad euro 3.000,00, trattandosi di modifica che avrebbe	
	dovuto essere disposta dal competente organo comunale.	
	L'osservazione del P.M. è fondata, posto che il regolamento economale del Comune	
	di Pontboset risale al 1960 e non risultano, sullo specifico punto, adeguamenti	
	provenienti dall'organo comunale titolare della potestà regolamentare (art. 7, art. 42,	
	c. 2 lett. a) e art. 48, c. 3, TUEL; artt. 21, 21 bis, 35 della l. r. 7 dicembre 1998, n. 54).	
	Tale osservazione sulla illegittimità del provvedimento del Segretario comunale,	
	tuttavia, non può assumere rilievo in ordine alla valutazione della regolarità del conto	
	dell'economo, involgendo semmai considerazioni sul versante dell'organizzazione	
	dell'Ente, sulla mancata attivazione dell'organo comunale competente	
	all'adeguamento del regolamento economale del 1960, regolamento, questo, che	
	contiene l'indicazione di un'anticipazione - lire 30.0000, corrispondente ad <u>euro</u>	
	<u>15,49</u> , <i>ictu oculi</i> inadeguata alle seppure contenute esigenze di spesa del servizio	
	16	

	economale di un piccolo Ente, riferibili, nella specie, al 2020.	
	In conclusione, pur in assenza di addebiti, va dichiarata l'irregolarità della gestione	
	contabile dell'Economo esercizio 2020 (punto 1), essendo state violate (peraltro con	
	palese negligenza) regole fondamentali della gestione di cassa e principi basilari	
	(principio dell'annualità e principio della completezza della rappresentazione	
	contabile degli atti di gestione), che ove fossero stati osservati avrebbero presentato	
	una contabilizzazione idonea a dare evidenza contabile del bilanciamento del conto.	
	PQM	
	la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 956	
	DICHIARA	
	L'irregolarità del conto economale n. 3661, esercizio 2020.	
	Non luogo a pronuncia sulle spese.	
	Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025; riaperta il 4	
	novembre 2025.	
	LA PRESIDENTE Relatrice	
	Dott.ssa Maria Riolo	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 NOVEMBRE 2025	
	IL FUNZIONARIO	
	Geltrude Petrini	
	17	